

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Regolamento Generale Dei Viaggi E Delle Visite Guidate Di Istruzione

Premesso che:

- il D.P.R. n° 275/1999 art. 14 comma 6 e il D.P.R. n° 347/2000 hanno configurato la totale autonomia alle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite guidate di istruzione;
- il D.L.vo n. 111 del 17.05.1995 "attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" regola anche i rapporti tra agenzie turistiche ed autorità scolastiche in merito ai viaggi d'istruzione;
- la gestione dei viaggi, per favorire l'effettivo raggiungimento d'obiettivi didattico-formativi e di socializzazione non deve essere limitata, o condizionata da circolari ministeriali, o da autorizzazioni esterne all'amministrazione scolastica;
- le circolari ministeriali in materia di viaggi C.M. n. 291 del 14.10.1992, C.M. n. 623 del 02.10.1996 e succ.), pur non avendo più alcun carattere vincolante, conservano il valore di consiglio o suggerimento operativo;
- è perciò compito d'ogni singolo Istituto stabilire i criteri e l'intera organizzazione gestionale per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione, stages, gite, etc. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, la "Commissione viaggi di istruzione", propone il seguente Regolamento.

Art. 1 - NORME GENERALI

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, delibera, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in materia di viaggi e visite guidate d'istruzione utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di classe. Tali orientamenti sono indicati dal Collegio dei docenti e fatti propri dalla "Commissione viaggi d'istruzione" formata da Dirigente scolastico ed il suo staff.

Art. 2 – PARTECIPANTI

- La partecipazione degli alunni ai viaggi d'istruzione deve essere di, almeno, il 50% +1 dei componenti le singole classi coinvolte;

- la partecipazione alle visite guidate di uno o due giorni e alle uscite in orario scolastico deve prevedere, per quanto possibile, la totale partecipazione degli alunni delle classi coinvolte;
- è auspicabile che la singola classe organizzi in modo individuale il proprio "viaggio d'istruzione", utilizzando, se possibile, il treno; in caso di utilizzazione del pullman, più classi, preferibilmente in parallelo, potranno essere abbinate;
- qualora nella classe si verificano atti vandalici, al o ai responsabili viene preclusa la possibilità di partecipare al viaggio di istruzione; se, altresì, non si ha la possibilità di individuare i responsabili dell'atto vandalico, l'intera classe non potrà partecipare al viaggio d'istruzione.

Art. 3 - DURATA E NUMERO DELLE USCITE

Possono essere effettuati viaggi di istruzione con le seguenti modalità:

- a. le classi prime, seconde e terze possono effettuare nel corso dell'anno scolastico visite guidate della durata massima di un giorno;
- b. le classi quarte possono effettuare nel corso dell'anno scolastico stages nell'ambito delle attività professionalizzanti;
- c. le classi quinte possono effettuare nel corso dell'anno scolastico un viaggio d'istruzione in Italia o all'estero della durata massima di sei giorni scolastici;
- d. in totale i giorni concessi per viaggi e visite d'istruzione non possono superare il numero di 6 giorni scolastici per ciascuna classe nell'arco dell'anno scolastico;
- e. non sono considerate in tale computo le uscite in orario scolastico e le uscite per attività sportive, teatrali, professionali etc.;
- f. il Consiglio di Classe, a sua discrezione, può ridurre il numero dei giorni di viaggio di istruzione, qualora, nella classe interessata si sia verificata, senza giustificato motivo, un'assenza superiore al 50% degli studenti nel corso del quadrimestre precedente;
- g. le mete destinate ai viaggi d'istruzione dovranno essere individuate dalla "Commissione viaggi d'istruzione" in modo che gli stessi possano integrarsi con la programmazione didattica svolta dalla classe interessando una o più discipline e relativi programmi trattati nell'anno in corso.

Art. 4 PERIODO di Effettuazione dei Viaggi e delle Visite Guidate d'Istruzione

- a. Non possono essere effettuati viaggi o visite d'istruzione nell'ultimo mese di lezione nè durante il periodo di scrutini, fatta eccezione per le uscite didattiche in orario scolastico;
- b. non si effettuano viaggi e visite d'istruzione nei giorni immediatamente seguenti il periodo natalizio e pasquale;
- c. è opportuno che l'orario di rientro di tutti i viaggi e le visite guidate sia tale da consentire agli studenti la normale frequenza delle lezioni nel giorno successivo.

Casi particolari possono derogare a quanto sopra, solo dietro assenso del Consiglio di classe e del Dirigente scolastico.

Art. 5 - AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI

Gli studenti partecipanti a viaggi o visite d'istruzione o uscite in orario scolastico, se minorenni, devono presentare l'autorizzazione scritta dei genitori o di chi esercita la potestà familiare; se maggiorenni, è necessaria la firma per presa visione del genitore. Nell'autorizzazione devono essere indicati la destinazione e i tempi del viaggio (sarà compito dell'insegnante accompagnatore ritirare le autorizzazioni).

Art. 6 – QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nella organizzazione dei viaggi d'istruzione e nella scelta della meta oggetto del viaggio la Commissione dovrà porre particolare attenzione all'aspetto finanziario in modo da evitare la richiesta, alle famiglie degli alunni, di quote partecipative di rilevante entità, o comunque, di entità tale da evitare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. La Commissione viaggi potrà porre in essere tutte quelle iniziative che ritiene più opportune per rendere meno gravosa la partecipazione degli alunni ai viaggi d'istruzione.

Per i viaggi di istruzione ogni studente deve versare:

- a. un acconto del 50% del costo presunto dichiarato dal docente accompagnatore al momento della presentazione del progetto di viaggio; la ricevuta del versamento deve essere allegata a cura del docente accompagnatore alla documentazione da presentare alla Commissione viaggi;

- b. il saldo del viaggio d'istruzione dovrà essere effettuato almeno 10 giorni prima della partenza (tale ricevuta deve essere allegata alla documentazione in possesso della Commissione viaggi);

Art. 7 – RIMBORSI

- a. Sarà valutata la possibilità di accogliere eventuali richieste di rimborso dell'acconto, accompagnate da documentazione attestante gravi motivi della mancata partecipazione;
- b. per gli studenti che non partecipano al viaggio, dopo aver versato la quota prevista, si farà riferimento al contratto stipulato con l'Agenzia di viaggi.

Art. 8 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

In particolare:

- a. i docenti proponenti e accompagnatori faranno opportuna domanda al Dirigente Scolastico per poter programmare la partecipazione al viaggio o alla visita d'istruzione;
- b. il docente accompagnatore (o i docenti accompagnatori) deve far parte del Consiglio della classe in uscita ed essere preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio d'istruzione;
- c. per i viaggi all'estero sarebbe opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del paese da visitare e/o di Inglese o Francese;
- d. il numero dei docenti accompagnatori deve essere di uno ogni 15 studenti per i viaggi e le visite d'istruzione;
- e. per le uscite locali in orario scolastico è sufficiente un docente per classe, qualora la medesima non sia superiore alle 20 unità;
- f. è opportuno che ogni docente, nel corso dell'anno scolastico, partecipi a non più di un viaggio o ad alcune visite. Tale limite non comprende la partecipazione a Scambi culturali, Convegni, Corsi d'aggiornamento;

- g. ai fini del conferimento dell'incarico, il Dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio d'Istituto e secondo le modalità e i criteri fissati ai precedenti capoversi, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto;
- h. handicap: in caso di alunno portatore di handicap dovrà essere prevista anche la presenza di un insegnante di sostegno o di un docente della classe con impegno mirato al singolo studente;
- i. nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al secondo capoverso del presente articolo, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

Art. 9 - COMPITI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Ai sensi della C.M. del 14 Ottobre 1992 n. 291, i docenti accompagnatori sono tenuti a:

- a. comunicare agli studenti, in prima istanza, dati più vicini possibile alla realtà in merito alle modalità di svolgimento del viaggio ed ai costi;
- b. raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori (e verificarne l'esatta compilazione) che saranno allegate alla documentazione da presentare alla Commissione viaggi;
- c. accertarsi, in caso di viaggi all'estero, che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di identità validi per l'espatrio;
- d. fare richiesta per scritto alla Commissione viaggi entro un mese dalla partenza per il viaggio d'istruzione, indicando meta, periodo d'effettuazione, l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, mezzo di trasporto utilizzato e allegando la documentazione attestante particolari esigenze, (ad esempio l'utilizzo di guide, la necessità di pullman per la sera) e le autorizzazioni dei genitori;
- e. accogliere l'acconto della percentuale stabilita del costo presunto del viaggio dagli studenti partecipanti per verificare la fattibilità del viaggio;
- f. definire e realizzare gli obiettivi didattici e educativi previsti dall'uscita, e a provvedere alla vigilanza degli studenti;

- g. presentare, entro una settimana dopo l'effettuazione del viaggio d'istruzione, una relazione al Dirigente Scolastico. In tale relazione il docente accompagnatore dovrà precisare l'esito didattico e educativo dell'esperienza fatta, il comportamento degli studenti, eventuali imprevisti sul programma, eventuali motivi di disaccordo con l'autista del pullman o con guide turistiche, notizie sull'albergo e, in ogni caso, sulla qualità dei servizi forniti dall'Agenzia. La relazione, sottoscritta da tutti gli accompagnatori e da almeno uno studente per classe, consente sia la retribuzione della missione ai docenti che il saldare l'Agenzia scelta;
- h. il docente accompagnatore dovrà ritirare presso la segreteria didattica tutta la documentazione necessaria all'effettuazione del viaggio;
- i. sarà cura del docente accompagnatore comunicare alla scuola eventuali alunni assenti prima dell'inizio del viaggio.

Art.10 - RAPPORTI CON LE AGENZIE DI VIAGGI

È consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che il consiglio d'istituto deliberi di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, ecc.).

All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio d'istituto (da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca;

- a. di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro- elenco, del titolare e del direttore tecnico;
- b. di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
- c. di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

La Commissione viaggi d'istruzione, presieduta dal D.S. congiuntamente all'ufficio tecnico, predispone le lettere da inviare a non meno di tre Agenzie, per avere le risposte in busta chiusa. Dopo la ricezione dei preventivi, predispone il prospetto comparativo ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 11 – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Tutti i partecipanti a viaggio visite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche.

In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti C.M. del 14 ottobre 1992 n. 291.

In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue:

- a. docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi all'attività di educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero. Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l'area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all'estero, nonché l'area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 anch'esse svolte sia in territorio nazionale che all'estero;
- b. per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori.

Art. 12 – ALTRI ASPETTI FINANZIARI

Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente,

dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.

Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio dell'istituto.

I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.

In questo ambito è consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio.

Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione.

Art. 13 – CENNI RIEPILOGATIVI SULLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di evitare contrattempi che potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, il capo d'istituto dovrà acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a cominciare da quella citata nella delibera del consiglio d'Istituto sui criteri, della quale è parte integrante.

Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

- a. l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- b. le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni;
- c. l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- d. il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- e. il programma analitico del viaggio;
- f. la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- g. ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'eventuale automezzo utilizzato;
- h. prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate e verbale di aggiudicazione;
- i. specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni qualora non fornite dall'Agenzia di viaggio incaricata.

Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del consiglio di Istituto sui criteri, la quale dovrà, inoltre, contenere:

1. la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;
2. la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di identità validi per l'espatrio.